

## **REGOLAMENTO GARANTE DELLA COMUNICAZIONE**

**L. R. n. 1/05 art. 19**

### **ART. 1**

#### ***Finalità***

1. La Provincia di Grosseto, con il presente regolamento, disciplina le funzioni del Garante della Comunicazione ai sensi della L. R. n. 1/05 art. 19 c. 2 al fine di garantire la partecipazione dei cittadini in ogni fase del procedimento di approvazione degli strumenti della pianificazione territoriale: Piano Territoriale di Coordinamento (PTC) e degli altri atti di governo del territorio: Piani e Programmi di Settore, accordi di programma e gli altri atti della programmazione negoziata comunque denominati qualora incidano sull'assetto costituito degli strumenti della pianificazione, determinando modifiche o variazioni di essi, ed alle loro varianti.
2. Ai sensi del c. 2 del medesimo art. 19, L.R. 1/05, la Provincia di Grosseto individua la figura all'interno dell'Ente.
3. Tale figura, cui potranno essere anche attribuiti più procedimenti, dovrà essere istituita all'avvio di ogni procedimento e rimarrà in carica fino alla sua conclusione. Il Garante della Comunicazione è quindi nominato all'attivazione di ogni singolo procedimento.
4. La nomina del Garante della Comunicazione viene effettuata con provvedimento del Direttore del Dipartimento Territorio, Ambiente e Sostenibilità per l'attuazione della L.R. n. 1/05 "Norme per il governo del territorio", sentiti il Dirigenti dei Settori interessati.

### **Art. 2**

#### ***Attività e Funzioni***

1. La funzione e l'attività del Garante della Comunicazione consiste nell'attivare le forme più idonee che consentano ed assicurino la conoscenza effettiva e tempestiva

delle scelte e dei supporti conoscitivi relativi alle fasi procedurali di formazione e adozione del PTC e degli atti del governo del territorio di cui all'art. 1 e nel promuovere, nelle forme e con le modalità più idonee, l'informazione ai cittadini stessi, singoli o associati, del procedimento medesimo.

2. Le attività d'informazione e comunicazione comprendono:

- l'informazione ai cittadini, alla collettività e ad altri Enti e soggetti pubblici e privati attuata mediante l'uso dei mezzi di comunicazione di massa; pertanto il Garante provvede ad assicurare adeguata informazione sul sito internet e sul periodico dell'Ente e, per i casi più significativi o previsti dalle vigenti normative, su almeno due quotidiani a diffusione locale e su almeno una TV locale;
- la comunicazione interna realizzata nell'ambito dell'Ente anche mediante Intranet.

3. Le attività di comunicazione e d'informazione sono, in particolare, finalizzate a:

- a) illustrare e favorire la conoscenza delle varie fasi procedurali di formazione e adozione (stato di avanzamento della procedura e dei tempi) degli strumenti e degli atti del governo del territorio a tutti gli interessati, al fine di non privilegiare destinatari particolari;
- b) illustrare e promuovere, relativamente alla pianificazione territoriale e agli atti del governo del territorio, le attività dell'Ente, il suo funzionamento, le strutture, nonché tutte le disposizioni normative e amministrative adottate;
- c) favorire la conoscenza e l'accesso alle informazioni e ai documenti, attraverso una pluralità di strumenti e modalità che garantiscano la piena soddisfazione del bisogno d'informazione e conoscenza degli Enti, dei cittadini singoli o associato, non imponendo restrizioni e limiti che non siano esplicitamente previsti da disposizione di legge o regolamenti;
- d) garantire la possibilità agli interessati di esprimersi in ogni fase del procedimento;
- e) favorire la circolazione delle informazioni relative alla strategia e agli obiettivi degli strumenti e degli atti del governo del territorio tra i Dipartimenti e Settori dell'Ente, per accrescerne la partecipazione conferendo coerenza tra la comunicazione esterna e la comunicazione interna;

Per poter esercitare al meglio i propri compiti il Garante deve rapportarsi costantemente con il gruppo di progettisti. Dovrà essere, infatti, pienamente

coinvolto nelle scelte strategiche del progetto in modo da poter spiegare agli interessati sia l'essenza e la motivazione del progetto che i vari passaggi formali dell'iter, anche per poter redigere correttamente e rigorosamente il rapporto di cui al successivo art. 3.

## **ART. 3**

### ***I servizi della comunicazione***

1. In particolare il Garante della Comunicazione al fine di garantire al cittadino il diritto ad essere informato:
  - Propone campagne informative e promozionali sull'attività dell'Ente inerente gli strumenti e gli atti del governo del territorio
  - Promuove la comunicazione tra Amministrazione e cittadini in ogni sua forma, anche al fine di potenziare i processi di partecipazione e di cittadinanza attiva sia a livello individuale sia a livello associativo
  - Cura i rapporti con l'Ufficio Stampa e l'URP al fine di favorire la conoscenza effettiva e tempestiva delle scelte e dei supporti conoscitivi relativi alle varie fasi procedurali di formazione e adozione degli strumenti e degli atti del governo del territorio
  - Promuove conferenze stampa e comunicati per la presentazione delle attività inerenti la pianificazione territoriale e degli atti del governo del territorio
  - Provvede alla stesura di un rapporto sull'attività svolta in sede di assunzione delle determinazioni provvedimentali per l'adozione ed approvazione degli strumenti e degli atti di governo del territorio (art. 20, c. 2 L.R. n. 1/05) da trasmettere al Responsabile del Procedimento dell'atto stesso. Tale Rapporto deve contenere sia la sintesi degli interventi attuati per diffondere la conoscenza dell'attività alla popolazione sia la descrizione più specifica degli interventi attuati nei confronti di Enti, di Associazioni e di singoli cittadini che hanno attivato istanze puntuali e specifiche. Il documento deve altresì contenere elementi sui rapporti attivati con altre unità dell'Ente, sul collegamento delle attività degli uffici attraverso il dovere di comunicazione interna ed esterna, sulla interconnessione mediante sistemi informatici, nei limiti della riservatezza e della segretezza.

## **ART. 4**

### ***Diritti di accesso ed informazioni sugli atti e i procedimenti***

1. Il Dipartimento, i Settori e i Servizi della Provincia che si occupano della pianificazione territoriale e degli atti del governo del territorio s'impegnano a trasmettere tempestivamente ogni materiale, documento e informazione inerente i procedimenti di cui all'art. 1 al Garante della Comunicazione che ne garantisce la divulgazione e la conoscenza al pubblico.
2. La Provincia s'impegna a favorire la più ampia accessibilità alle informazioni e ai documenti in suo possesso inerenti degli strumenti e gli atti del governo del territorio rendendo disponibile l'accesso alle informazioni e agli atti dell'Ente tramite la rete Internet e secondo le specifiche competenze presso i vari Dipartimenti e Settori dell'Amministrazione Provinciale interessati.
3. Il cittadino può, comunicare con il Garante della Comunicazione, tramite telefono, attraverso la rete internet e mediante posta elettronica, fax e posta tradizionale e recandosi negli uffici preposti o in quelli del Responsabile del Procedimento dove tali informazioni sono reperibili.

## **Art. 5**

### ***Modalità di accesso alle informazioni e agli atti***

1. Le richieste di informazioni sui contenuti degli strumenti o atti di governo del territorio indirizzate al Garante della Comunicazione devono essere inoltrate tempestivamente agli Uffici facenti capo al Responsabile del Procedimento competenti la pianificazione territoriale e gli atti del governo del territorio; sarà compito del Responsabile e degli Uffici rispondere direttamente al cittadino nei tempi e nei modi previsti dalle normative e regolamenti vigenti in materia di comunicazione ed accesso agli atti.

## **ART. 6**

### ***Comunicazione interna***

1. Il Garante promuove la comunicazione tra il Settore/Servizio competente la pianificazione territoriale e gli altri Dipartimenti/Settori dell'amministrazione

interessati in ogni sua forma, al fine di potenziare i processi di partecipazione attiva, provvedendo all'aggiornamento delle informazioni.

## **Art. 7**

### ***Organizzazione e funzionamento Garante della Comunicazione***

1. La Giunta Provinciale assicura alla funzione del Garante della Comunicazione la disponibilità di adeguate risorse, ai fini dell'esercizio effettivo ed efficace della relativa funzione. A tal fine il Garante della Comunicazione è dotato di adeguata strumentazione (linea telefonica esterna diretta, ecc.).
2. Al Garante della Comunicazione sono fornite anche adeguate risorse per attuare le forme e le modalità più idonee per promuovere l'informazione ai cittadini, singoli o associati (incontri, riunioni, convegni, seminari, ecc.); tale attività dovrà essere preventivamente concordata con il Responsabile del Procedimento e con il Dirigente della struttura competente.